

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 MAG. 1999

ADDI' 18 MAG. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO - DONATO - LUCISANO - META - PIZZUTELLI

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 2636

OGGETTO: Rettifica delibera n. 962 del 2 marzo 1999 avente ad oggetto: "Estensione benefici di cui all'art. 10 della legge 1204/71 alle lavoratrici madri in caso di parto gemellare.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse e Sistemi;

VISTA la propria deliberazione n. 962 del 2 marzo 1999 avente ad oggetto: " estensione benefici di cui all'art. 10 della legge n. 1204/71 alle lavoratrici madri in caso di parto gemellare", con la quale è stato consentito alla lavoratrice madre di due gemelli, con orario giornaliero non inferiore alle sei ore, un tempo complessivo di riposo sino ad un massimo di quattro ore per l'allattamento e l'assistenza dei gemelli;

VISTA la nota n. 2469/20 del 19.2.1999, con la quale era stato chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica un parere circa la corretta applicazione dell'art. 10 della legge n. 1204/71 nell'ipotesi di parto gemellare o plurigemellare;

VISTA la nota n. 1108/1.2 del 20.4.1999, di risposta alla richiesta di chiarimenti, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ritiene che soltanto una delle due ore destinate all'allattamento e all'assistenza del neonato possa essere raddoppiata o triplicata in caso di parto gemellare o trigemellare, nella considerazione che l'altra debba essere destinata allo spostamento casa-ufficio;

CONSIDERATO, altresì, che il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella stessa nota n. 1108/1.2 del 20.4.1999, ha ritenuto che i trenta giorni di permesso retribuito, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2 della legge n. 1204/71, spettano per ciascuno dei gemelli, dopo il primo e fino al terzo anno di vita degli stessi;

RITENUTO per quanto sopra di dover rettificare il punto 2 del dispositivo della D.G.R. n. 962 del 2.3.1999;

VISTO l'art. 17, comma 32 della legge 15.5.1997, n. 127;

DELIBERA

- 1- Di confermare nel dispositivo quanto premesso in narrativa.
- 2- Di rettificare, sulla base del parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il punto 2 del dispositivo della D.G.R. n. 962 del 2.3.1999 nel modo seguente:
In caso di nascita di due o più gemelli, la lavoratrice madre, con orario giornaliero non inferiore alle sei ore, ha diritto ad usufruire, oltre che dell'unica ora fissa relativa allo spostamento casa-ufficio, di un'ora aggiuntiva di riposo per allattamento per quanti sono i gemelli.
Nel caso di malattia di due o più gemelli, il periodo di trenta giorni annuali di permesso retribuito potrà essere usufruito in relazione a ciascun bambino malato, dopo il primo anno di vita e fino al terzo".
- 3- Di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non soggetto a controllo.

10 GIU. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO P.P.A./ROM/cc

10373 | 1.2

18 DIC 1998

Al Ministero delle finanze
Dip. delle Entrate
Direzione Regionale delle
Entrate per l'Abruzzo
Servizio V - Divisione X
L'AQUILA

e.p.c.

Al Ministero delle finanze
Direzione Generale
degli AA.GG. e del Personale
Direz. Centrale per gli Affari
generali e per l'Amm.ne del Personale
Divisione V
ROMA




Oggetto: applicazioni art.10 della legge 1204/71. Quesito.

Con fax del 15 dicembre 1998, codesto Ministero ha chiesto di conoscere l'avviso di questo Dipartimento, in relazione ad un quesito posto dalla Sezione Staccata di Pescara, circa la possibilità di concedere in misura triplicata o raddoppiata il permesso per allattamento previsto dall'art. 10 della L. 1204/71, ad una dipendente che è diventata madre di tre gemelli.

L'orientamento di questo ufficio, in ordine a tale problema, è stato finora piuttosto restrittivo nel senso cioè che il "permesso per allattamento" di cui al predetto art.10, va concesso alla lavoratrice madre esclusivamente in relazione al parto, prescindendo dal fatto che possa essere gemellare o meno.

Su questo aspetto della questione sono continuate, tuttavia, ad insorgere delle incertezze interpretative tali da rendere necessario un riesame della questione anche in considerazione di una recente tendenza giurisprudenziale orientata a sostenere che " se la legge ha fatto riferimento all'ipotesi normale, in quanto più frequente, in cui la lavoratrice dia alla luce un solo bambino, ciò non significa che per l'ipotesi di



MODULARIO
M. D.F.P. 26



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

parto gemellare o plurigemellare il relativo periodo di riposo debba avere la stessa durata"

(TAR Valle D'Aosta 19.2.1997 - Arosio).

Una recente ordinanza concessa dal pretore di Venezia supportata da una sentenza della Corte Costituzionale ha, inoltre, affermato che i riposi alle puerpere non sono più finalizzati soltanto all'allattamento del neonato, ma anche a far sì che sussista e si sviluppi un rapporto fisico e fisiologico tra madre e figlio. Se la legge, pertanto, intende favorire questo rapporto affettivo garantendo un'astensione dal lavoro, il tempo utilizzabile per tale rapporto deve essere uguale per ogni figlio, "indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato partorito da solo o con altri gemelli".

Alla luce, pertanto, di una nuova giurisprudenza in materia, sembra opportuno orientare l'avviso di questo Dipartimento in senso non preclusivo e non soltanto per il permesso di cui all'art. 10, ma anche per gli altri benefici (es. art. 7 commi 1 e 2) del medesimo testo normativo.

Ciò premesso ed in considerazione, anche, della precisazione contenuta nel terzo comma del più volte citato art. 10 (secondo la quale, quando la lavoratrice che intende usufruire delle strutture predisposte presso i locali di lavoro, i due periodi di riposo sono ridotti a mezz'ora ciascuno facendo intuire quindi che le due ore giornaliere sono da considerarsi scomponibili in un'ora per assistere il bambino e un'ora per lo spostamento casa-ufficio), si può giungere alla conclusione che soltanto una delle due ore, destinata all'allattamento del neonato o all'assistenza dello stesso, può essere raddoppiata o triplicata in caso di parto gemellare o trigemellare.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Ubaldo Poti



Ubaldo Poti



Oggetto: estensione benefici di cui all'articolo 10 della legge 1204/1971 alle lavoratrici madri in caso di parto gemellare.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse e Sistemi;

VISTO l'art. 10 della legge 1204/1971 il quale prevede che il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice madre, il cui orario giornaliero di lavoro non sia inferiore alle sei ore, un tempo complessivo di riposo di due ore per allattare ed assistere il proprio figlio, durante il primo anno di vita dello stesso;

VISTO l'art. 10 del D.P.R. 25.11.1976, n. 1206, il quale stabilisce che i riposi di cui all'art. 10 della citata legge 1204/1971 sono finalizzati a consentire alla lavoratrice la possibilità di provvedere all'assistenza diretta del bambino;

CONSIDERATO che pertanto le suddette norme sono da intendersi poste a garanzia oltre che della lavoratrice madre anche della salute del bambino in modo da garantirgli una crescita adeguata;

RILEVATO che il fine di garantire questa speciale protezione del neonato, deve essere maggiormente perseguito nella situazione dei parti gemellari in quanto, le garanzie e la tutela che le norme prevedono per un bambino debbono essere riconosciute nello stesso identico modo ai gemelli;

RILEVATO altresì che l'estensione del beneficio si reputa opportuna anche per eliminare una disparità di trattamento sia in danno delle lavoratrici madri di due gemelli, che dedicherebbero a ciascuno mezz'ora anziché un'ora intera come nel caso di un solo bambino, sia in danno dei gemelli che ricevono dalla madre una minore assistenza temporale e, quindi, una minore tutela, rispetto al figlio unico;

DATO ATTO che le attuali disposizioni non prendono in esame il caso specifico dei parti gemellari per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 1204/1971 e successive modificazioni, ma che negli ultimi tempi si sono venuti manifestando orientamenti della giurisprudenza sia amministrativa (TAR Valle d'Aosta 19 febbraio 1997, n. 24) sia della magistratura del lavoro (da ultimo sentenza del Pretore di Roma del 9 febbraio 1999);

Ritenuto di fare proprio l'orientamento espresso dalla giurisprudenza del lavoro sopra citata ed in particolare il riconoscimento di 4 ore di permesso giornaliero alla lavoratrice madre nel caso di parto gemellare, salva la possibilità di rivedere tale indirizzo qualora dovessero intervenire fatti normativi nuovi o si consolidi un diverso orientamento giurisprudenziale in materia;

VISTO l'art. 17, comma 32 della legge 15.5.1997, n. 127;

all'unanimità





ore, e concesso un tempo per
l'allattamento e l'assistenza dei gemelli;

3 - Di delegare all'assessore Risorse e Sistemi l'emanazione di eventuali direttive in materia.

4 - Di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, della legge 15 maggio 1997, n. 27, non soggetto a controllo.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

24 MAR 1999



per copie conforme
SEZIONE III
UFFICIO REGIONALE
CANTIERI NAUTICI

Handwritten signature